



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

Prot. n° 7319
n° Rep. 856

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/10/2015

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI E L'INTRODUZIONE DI MEZZI DI CATTURA FAUNISTICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

Art. 1

Legge quadro

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni in appresso denominata *Legge quadro* ed ai fini della sua applicazione.

Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione del Regolamento dell'area protetta di cui all'articolo 27 della legge regionale 29/97, ha la finalità di regolare il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica all'interno della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, ai sensi delle leggi regionali n. 29 del 6 ottobre 1997 e n. 45 del 12 settembre 1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le ipotesi di deroga al divieto di introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della *Legge quadro*.
2. Il presente regolamento ha validità per il territorio compreso nel perimetro della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, di seguito indicata *R.N.*, così come da cartografia pubblicata sul B.U.R.L. 20 settembre 1994, n° 26.
3. Il presente regolamento si applicherà altresì ai territori interessati da eventuali futuri ampliamenti della perimetrazione della *R.N.*
4. Il presente regolamento detta anche le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 11 comma 3 lettera f) della *Legge quadro*.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Introduzione: l'ingresso ovvero l'immissione, ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di qualunque tipo;



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

- b) Trasporto: il transito, ovvero l'attraversamento del territorio della *R.N.* con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) Esportazione: l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) Armi: ad eccezione delle armi giocattolo sono da considerarsi armi quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es.: armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, armi c.d. bianche) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
- e) Oggetti assimilati alle armi: sono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per oggetti assimilati alle armi, le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 Joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;
- f) Mezzi di cattura: i mezzi indicati alla lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge 157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Privati

1. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) Il personale di vigilanza della *R.N.* (Guardiaparco), cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nell'espletamento dei servizi di istituto, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
 - b) Gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano permanentemente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
 - c) Gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 autorizzati a portare anche fuori dal servizio le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - d) Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977 n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
2. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma si considerano *privati* ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera f) della *Legge quadro*, ai fini dell'applicazione della suddetta legge e del presente regolamento.



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

Art. 6

Soggetti autorizzati a portare armi

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
2. sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del perimetro della *R.N.*
3. Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'articolo 42 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42 è consentito il porto delle medesime armi all'interno del perimetro della *R.N.*
4. Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del perimetro della *R.N.*
5. Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del perimetro della *R.N.*
6. Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del perimetro della *R.N.*

Art. 7

Medici veterinari

1. I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono introdurre, detenere e utilizzare nel territorio della *R.N.* gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 8

Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio della Riserva Naturale di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso, ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti, di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio della *R.N.*, delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, **previa autorizzazione dell'Ente gestore della Riserva Naturale** esclusivamente tramite i tratti stradali e i sentieri pedonali che debbono essere percorsi obbligatoriamente, laddove non esistano vie alternative nelle aree esterne alla *R.N.* per raggiungere il luogo, esterno all'area protetta, in cui viene esercitata l'attività venatoria. Ai sensi del presente Regolamento si considerano tratti stradali percorribili esclusivamente quelli indicati sulla cartografia di cui all'allegato "B" sostituito da nuova planimetria, dove è previsto nella zona (2) un nuovo sentiero denominato "Parranello", "La Forma", "Campo Vignale", considerato il



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

tragitto più breve per il raggiungimento delle aree di espletamento dell'attività venatoria altrimenti non raggiungibili, nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.

1 bis. Se l'accesso per la via più breve non è possibile o garantito qualunque ne sia il motivo di impedimento, il transito è consentito in via alternativa dall'entrata del Campo della Villa.

2. Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio della *R.N.*, previa autorizzazione della stessa, coloro che, nel caso di pianificazione ed attuazione di forme di contenimento di particolari specie di animali selvatici, in qualità di selecontrollori, siano autorizzati dalla *R.N.* al prelievo selettivo nell'area protetta; tale autorizzazione si limita ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività in oggetto secondo le modalità e le disposizioni dettate dalla *R.N.*
3. Le armi trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte in apposita custodia e comunque collocate in una sede dell'automezzo separata dalle munizioni. In ogni caso il trasporto dell'arma all'interno del territorio della *R.N.* deve avvenire in modo tale che costituisca soltanto il trasferimento della stessa da un luogo ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d'uso, in assenza, quindi della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto.
4. Durante il trasporto di armi all'interno del territorio della *R.N.* ai sensi del presente regolamento è fatto assoluto divieto di effettuare soste in tratti stradali che attraversino il territorio della *R.N.*, se non nelle aree di sosta appositamente individuate ed espressamente indicate nell'allegato "A" sostituito con nuovo modello dove, nella zona (2) si può utilizzare il sentiero denominato "Parranello", "La Forma", "Campo Vignale" e viene consentito parcheggiare nell'apposita area di "Campo Vignale", o per comprovati motivi di estrema necessità. Nell'Allegato "A" viene inserita come transito, parcheggio e/o sosta l'Area Cavo di Sorbo.
5. In via del tutto eccezionale è consentito, esclusivamente lungo i tratti di sentiero esplicitamente indicati nella cartografia di cui all'allegato "B", il transito a piedi con armi al seguito; resta inteso che le modalità di trasporto anche in tal caso prevedono che le armi siano scariche, riposte in custodia e tenute separate dalle munizioni.
6. Nei casi sopra indicati non è comunque consentito percorrere itinerari totalmente o parzialmente diversi da quelli autorizzati dall'Ente gestore della *R.N.*:

Art. 9

Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi

1. La detenzione a fini di commercio e vendita di armi ed oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi nel territorio della *R.N.* è assolutamente vietata.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per il deposito nel territorio della *R.N.* di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

Art. 10

Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti

1. E' consentita, nel territorio della *R.N.*, la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso o in attività di protezione civile.
2. Non è consentito (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma precedente) il lancio di razzi, l'accensione di fuochi d'artificio e di artifici pirotecnici, l'esplosione di bombe carta, di



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

petardi, di mortaretti ed apparecchi simili, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone.

Art. 11

Uso dei mezzi di catture per fini scientifici e per programmi di controllo delle popolazioni faunistiche

1. Per ricerche scientifiche che prevedano l'utilizzo di mezzi di cattura di fauna selvatica dovrà essere richiesta apposita autorizzazione **all'Ente gestore della R.N.** da parte del referente scientifico della ricerca.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da un progetto di ricerca in cui siano descritti in maniera particolareggiata la tipologia di trappole utilizzate, il luogo di apposizione delle stesse e la durata del progetto.
3. **L'Ente gestore** potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata e provvederà, nel caso valuti congrue con le proprie finalità la ricerca, al rilascio della specifica autorizzazione, in assenza della quale non si potrà procedere all'uso delle trappole.
4. Nel caso in cui **l'Ente gestore** individui dei programmi di controllo delle popolazioni di fauna selvatica presente nel suo territorio in accordo con la normativa regionale e nazionale vigente, si potrà procedere all'introduzione dei mezzi di cattura sulla base di uno specifico piano, approvato **dall'Ente gestore in collaborazione con la Direzione della Riserva Naturale Selva del Lamone**, che individui le aree in cui effettuare le catture, le tipologie dei mezzi di cattura utilizzati e il personale specificamente autorizzato all'uso e al trasporto degli stessi.
5. Per attività di cattura che derivino da progetti scientifici approvati ed attuati dall'ARP su base regionale **l'Ente gestore in collaborazione con la Direzione della Riserva naturale "Selva del Lamone"** **abbiano dato** la propria adesione, garantendo l'effettuazione delle catture stesse con il proprio personale, non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma precedente.

Art. 12

Domande dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori

1. I privati che intendano introdurre, trasportare ed esportare nel/dal territorio della *R.N.* armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura dovranno presentare apposita Istanza, secondo il modello allegato "A" del presente regolamento. Tale richiesta è personale e deve specificare obbligatoriamente, in forma di autocertificazione limitatamente ai fatti e alle qualità a cui questa è applicabile a norma del D.P.R. 445/00, a pena di rigetto della stessa, le generalità del richiedente, i fini per cui si richiede l'autorizzazione, la motivazione della richiesta, le armi e gli oggetti ad esse assimilati per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio di cui alla *Legge quadro*, estremi del porto d'armi, numero del tesserino venatorio, eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso, nonché la località che si intende raggiungere per gli scopi dichiarati ed il percorso più breve, tra gli itinerari consentiti, che si intende effettuare.
- 1 bis. **L'accesso con le armi all'interno del perimetro della Riserva naturale è riservato ai soli residenti nel Comune di Farnese, fatto salvo l'accesso per i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale che operano nel territorio del Comune di Farnese e di Ischia di Castro e solamente per raggiungere i luoghi di confine altrimenti non raggiungibili per altre strade. Limitatamente ai giorni di caccia esercitati nella zona confinante.**



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

Il succitato comma 1 Bis entrerà in vigore nella prossima stagione venatoria 2016/2017.

2. Per l'attività venatoria, ferma restando la possibilità per il richiedente di elencare un numero massimo di 5 unità di armi da sottoporre ad autorizzazione, le attività di cui all'art. 4 comma 1, lettere a), b), c) sono consentite limitatamente a due armi per volta, ma di diverso calibro.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'Istanza di cui sopra, **l'Ente gestore la R.N. provvederà** a rilasciare, ovvero a negare, apposita Autorizzazione al transito. Nel caso di autorizzazioni al transito per uso venatorio, esse avranno la durata della stagione di caccia; negli altri casi la durata verrà stabilita in funzione dei fini e motivazioni della richiesta. L'autorizzazione di cui sopra conterrà l'indicazione dell'itinerario da seguire e dal quale non è consentito deviare. Entro lo stesso termine sarà data comunicazione di eventuale rigetto dell'Istanza con le motivazioni che non consentono l'accoglimento.
4. Le autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse in copia **all'Ufficio di Vigilanza della R.N.**, alle stazioni dei CC e del CFS competenti territorialmente.

Art. 13

Caratteristiche dell'Autorizzazione e sanzioni

1. L'autorizzazione è personale e non cedibile; essa costituisce titolo per l'introduzione/trasporto di armi e/o altri mezzi di cattura permessi dalla legge all'interno del territorio della *R.N.*, nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute e limitatamente al/i percorso/i in essa indicato/i.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni fornite **dall'Ente gestore in collaborazione con gli appositi uffici della R.N.**, del/i percorso/i o dei dati identificativi, compresi quelli dell'arma, contenuti nell'autorizzazione, comporterà la decadenza della stessa.
3. L'autorizzazione va esibita su richiesta degli organi di vigilanza; il rifiuto di esibire l'autorizzazione comporterà la decadenza della stessa, fatte salve le conseguenze sul piano sanzionatorio dettate dalle normative vigenti per la fattispecie.
4. L'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati o in sostanziale difformità dall'autorizzazione, costituisce reato, previsto dall'art. 11 comma 3 lettera f) della Legge n° 394/91 e punito dall'art. 30 comma 1 della stessa legge con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 103 a € 12.911. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
5. L'autorizzazione è valida al permanere di tutte le condizioni specificate nella richiesta. Eventuali variazioni dei dati contenuti nella richiesta subentrano successivamente alla data del rilascio, dovranno essere comunicate tempestivamente dagli interessati (pena l'invalidità del documento) **all'Ente gestore in collaborazione con gli appositi uffici della R.N.** che curerà l'aggiornamento dell'autorizzazione.
6. **L'Ente gestore si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, attraverso l'ufficio di vigilanza della R.N.** per verificare la veridicità di quanto autocertificato dai richiedenti. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. In caso di modifiche nella perimetrazione della *R.N.* intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, sarà cura dei soggetti interessati inoltrare eventuale richiesta di modifica dell'autorizzazione secondo le modalità sopra specificate.

Art. 14

Introduzione capi abbattuti all'interno della R.N.



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

1. Per le autorizzazioni rilasciate a fini venatori, è fatto obbligo, a cura di colui che ne usufruisce, di registrare il numero di capi, la specie e la relativa data di abbattimento dei capi introdotti all'interno della *R.N.* così come indicato sul retro delle autorizzazioni.
2. E' assolutamente vietata l'ostentazione della preda così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato dal Comune di Farnese con delibera di consiglio entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della delibera di adozione.

Art. 16

Allegati

1. Del presente Regolamento fanno parte integrante i seguenti allegati:

- Modulo richiesta autorizzazione(allegato "A")
- Cartografia R.N. con specifica indicazione dei percorsi obbligatori (allegato "B")

ALLEGATI



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

C.so Vittorio Emanuele III , 395 01010 Farnese (Vt)

tel 0761/458381 fax458646



RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

UFFICIO VIGILANZA

LOC.BOTTINO-01010Farnese(VT)Tel.0761/458741-Fax0761/458741



AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO CON ARMI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE

Ai sensi dell'art.11 comma 3 lettera f L.394/91, della Delibera C.C. n°35 del 28/10/2015

Il sottoscritto.....nato a.....(.....)
Il.....residente a.....(.....)in via/piazza.....n°.....
Licenza di porto di fucile n°.....rilasciata da.....
.....Il..... Tesserino venatorio n°.....

Chiede l'autorizzazione a transitare all'interno della Riserva Naturale Selva del Lamone con l'arma:

- 1.....cal.....matr.....
- 2.....cal.....matr.....
- 3.....cal.....matr.....
- 4.....cal.....matr.....
- 5.....cal.....matr.....

esclusivamente lungo i seguenti itinerari:

- N°1: **Ingresso 5 (Lamoncello); strada carrozzabile Lamoncello-Robiagio; zone di parcheggio:** Cavon di Sorbo, Pofinocchieto, Buche Pecarelli, Robiagio; **sentieri** La Strompia, I Tigli, Lamone di Ischia di Castro.
- N°2: **sentiero Parranello, La Forma, Campo Vignale - Zona parcheggio Pian di Sala, Campo Vignale**
- N°3: **Accesso loc. Gottimo attraverso l'ingresso N°4 Campo della Villa o n° 2 Vallempio.**

Il richiedente dichiara di conoscere gli itinerari suddetti.

La presente autorizzazione è valida *esclusivamente* per i giorni di caccia consentiti dal calendario venatorio regionale per la stagione _____.

Ogni comportamento o atteggiamento svolto in violazione della seguente autorizzazione e di tutte le altre leggi e regolamenti in materia sarà perseguito a norma di legge.

Il sottoscritto, consapevole della personale responsabilità penale e delle pene in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atto falso previste dall'art.26 della Legge 15/68, dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 che le dichiarazioni rese nella presente sono veritiere.

Firma del richiedente.....Data.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

ALLEGATO B

